



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

DECRETO “AGOSTO”

(decreto legge 14 agosto 2020, n. 104)

Decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, recante *“Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”* – c.d. *“Decreto Agosto”* (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020 – Suppl. Ord. n.30) e successivo avviso di rettifica (Gazzetta Ufficiale n.204 del 17 agosto 2020); in vigore dal 15 agosto 2020.

Sommario

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO.....	6
1. Nuovi trattamenti di CIGO, Assegno Ordinario e CIGD (art. 1)	6
2. Decontribuzione per aziende che non richiedono trattamenti di CIG (art. 3)	7
3. Fondo Nuove Competenze (art. 4)	7
4. NASPI e DIS-COLL (art. 5).....	7
5. Decontribuzione per assunzioni a tempo indeterminato (art. 6)	7
6. Decontribuzione per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali (art. 7)	8
7. Proroga o rinnovo di contratti a termine (art. 8)	8
8. Divieto di licenziamenti collettivi ed individuali per giustificato motivo oggettivo (art. 14)	8
9. Fondi di solidarietà bilaterali alternativi (art. 16).....	9
10. CIG per i lavoratori delle ex-zone rosse (art. 19).....	9
11. Bonus baby sitter e lavoratori domestici (art. 21).....	9
12. Reddito di emergenza (art. 23).....	9
13. Sorveglianza attiva in quarantena (art. 26).....	10
14. Decontribuzione Sud (art. 27)	10
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI WELFARE	10
1. Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo (art.9).....	10
2. Indennità lavoratori marittimi (art.10).....	12
3. Disposizioni in materia di lavoratori sportivi (art.12).....	12
4. Disposizioni concernenti l’indennità a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza (art.13)..	13
5. Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici in favore di soggetti disagiati (art.15)	13
6. Disposizioni in materia di patronati (art.18)	13
7. Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020 (art. 112)	13
SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI	13
1. Ulteriore rateizzazione dei versamenti fiscali e contributivi sospesi (art. 97)	13
DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE	15
1. Disposizioni in materia di centri di assistenza fiscale (art. 17)	15
2. Incremento ristoro imposta di soggiorno (art. 40).....	15

3. Estensione del credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (art. 77, comma 1).....	16
4. Proroga secondo acconto ISA (art. 98).....	16
5. Proroga riscossione coattiva (art. 99)	16
6. Apparecchi da divertimento senza vincita in denaro (art. 104).....	17
7. Lotteria degli scontrini <i>cashless</i> (art. 105).....	17
8. Maggiorazione ex-Tasi (art. 108).....	17
9. Proroga esonero TOSAP e COSAP imprese di pubblico esercizio (art. 109).....	17
10. Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2020 (art. 110).....	18
11. Riscossione diretta società <i>in house</i> (Art. 111)	18
12. Meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea (art. 113)	19
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO E INCENTIVI.....	19
1. Rafforzamento della strategia per lo sviluppo delle aree interne (art. 28).....	19
2. Mutui regioni a statuto speciale - Sospensione quota capitale mutui autonomie speciali (art. 42)	19
3. Estensione dei termini per la concessione delle anticipazioni di liquidità agli enti locali per far fronte ai debiti della PA (art. 55).....	19
4. Fondo per la filiera della ristorazione (art. 58).....	20
5. Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici (art. 59)	21
6. Rifi naziamento di misure a sostegno delle imprese (art. 60).....	22
7. Aiuti alle piccole imprese e alle micro imprese (art. 62).....	22
8. Rifi naziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e interventi a sostegno delle imprese e dell'occupazione anche nel Mezzogiorno, nonché in favore degli enti del terzo settore (art. 64).....	22
9. Proroga moratoria per le PMI ex art. 56 DL 18/2020 (art. 65 e 77, comma 2)	23
10. Interventi di rafforzamento patrimoniale (art. 66)	24
11. Modifiche alla disciplina dei piani di risparmio a lungo termine (P.I.R.) (art. 68)	24
12. Proroga dei termini per la sottoscrizione semplificata dei contratti bancari e assicurativi (art. 72)	24
13. Rifi naziamento <i>cashback</i> (art. 73).....	25
14. Sospensione scadenza titoli di credito (art. 76)	25
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EVENTI CALAMITOSI	26
1. Proroga stato di emergenza Sisma Centro Italia (art. 57, comma 1)	26
2. Proroga gestione straordinaria Sisma Centro Italia (art. 57, comma 2).....	26
3. Compensazione minori entrate TARI (art. 57, comma 5).....	26

4. Zone franche urbane Sisma Centro Italia (art. 57, comma 6)	26
5. Cronoprogramma della spesa per la ricostruzione (art. 57, comma 7)	27
6. Proroga stato d'emergenza sisma Sicilia del 26 dicembre 2018 (art. 57, comma 8)	27
7. Impignorabilità Fondi per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma Emilia del 20-29 maggio 2012 (art. 57, comma 15)	27
8. Sospensione rate mutui eventi calamitosi Emilia, Veneto (art. 57, comma 16)	27
9. Sospensione rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. agli enti locali colpiti dal sisma Emilia del maggio 2012 (art. 57, comma 17).....	28
10. Proroga pagamento utenze (art. 57, comma 18).....	28
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE ED ENERGIA	28
1. Piccole opere e interventi contro l'inquinamento (art. 51)	28
2. Semplificazione procedimenti assemblee condominiali per approvazione degli interventi aventi ad oggetto il superbonus del 110% (art. 63)	29
3. Nuovi impianti di stoccaggio GPL e misure per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna (art. 95, comma 24).....	29
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO	29
1. Fondo per sostenere agenzie di viaggio e <i>tour operator</i> : incremento risorse ed estensione a guide e accompagnatori turistici (art. 77, comma 1, lett. c).....	29
2. Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo (art. 78)	30
3. Ulteriori agevolazioni fiscali per il settore turistico e termale (art. 79)	30
4. Concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale (art. 100).....	31
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA	32
1. Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori dello spettacolo (art. 78, comma 1, lett. d).....	32
2. Interventi finanziari di emergenza nel settore cultura (art. 80).....	32
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI	33
1. Disposizioni per il settore aereo (art. 20).....	33
2. Guardie giurate su navi mercantili italiane (art.38)	33
3. Incremento risorse fondo sostegno al Trasporto Pubblico Locale (art. 44).....	33
4. Incremento risorse per investimenti Comuni (art.47)	33
5. Fondo per ponti e viadotti (art. 49).....	34
6. Incentivi settore auto (art.74)	34
7. Disposizioni in materia di autotrasporto (art.84).....	35
8. Misure per gli operatori del trasporto passeggeri su gomma e aerei (art.85).....	35
9. Investimenti imprese trasporto passeggeri su strada (art. 86).....	35
10. Misure urgenti trasporto aereo (art.87).....	36
11. Decontribuzione cabotaggio crociere (art.88)	36

12.	Fondo per compensazione danni collegamenti marittimi (art.89)	36
13.	Taxi e NCC – buono viaggio (art.90)	36
14.	Disposizioni in materia di porti (art.93).....	37
15.	Disposizioni in materia di infrastrutture autostradali (art.94)	37
16.	Differimento del termine di versamento della tassa automobilistica per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente (art. 107)	37
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI URBANISTICA		37
1.	Aggiornamento termini concessione contributi ai comuni per rigenerazione urbana (Art. 50).....	37
2.	Proroga delle previsioni di cui all’art. 181 DL 34/2020 in materia di occupazione di suolo pubblico (art. 109, comma 1, lett. b) e c).....	38
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE.....		38
1.	Internazionalizzazione degli enti fieristici e delle <i>start up</i> innovative (art.91)	38
DISPOSIZIONI VARIE		39
1.	Rifinanziamento Commissario Straordinario (art. 34)	39
2.	Semplificazione dei procedimenti di accorpamento delle Camere di commercio (art. 61).....	39
3.	Modalità di svolgimento semplificate delle assemblee di società (art 71, comma 1)	40
4.	Operazioni di concentrazione a salvaguardia della continuità d’impresa (art. 75, commi 1, 2 e 3) 40	
5.	Misure per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna e istituzione dell’Autorità per la laguna di Venezia (art. 95)	41
6.	Concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale (art. 101)	42
7.	Siti oscuramento (art. 102).....	42
8.	Servizi dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (art. 103)	43

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

1. Nuovi trattamenti di CIGO, Assegno Ordinario e CIGD (art. 1)

La disposizione introduce nuovi ammortizzatori sociali emergenziali per un totale di diciotto settimane, ricomprese **tra il 13 luglio 2020 ed il 31 dicembre 2020**, di cui le prime nove a titolo non oneroso, mentre le seconde nove rimangono a titolo non oneroso solo per quei datori di lavoro che hanno avuto un calo del fatturato di almeno il 20% nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo nel 2019.

Nel dettaglio, si prevede per i datori di lavoro che, nell'anno 2020, sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di presentare domanda di concessione di CIGO, assegno Ordinario e CIGD per una durata massima di nove settimane, incrementate di ulteriori nove settimane.

Le complessive diciotto settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020.

Il comma 1 della disposizione in commento prevede, inoltre, che, nel caso in cui i periodi di integrazione salariale ex D.L. n. 18/2020 già richiesti e autorizzati siano collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020, questi devono essere imputati, ove autorizzati, alle prime nove settimane del Decreto "Agosto".

Le ulteriori nove settimane di trattamenti, di cui al comma 1, sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane, decorso il periodo autorizzato.

Qualora i datori di lavoro intendano avvalersi delle ulteriori 9 settimane (ossia quelle successive alle prime 9) devono versare un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019 pari al:

- 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
- 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% e da coloro che hanno avviato l'attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019.

Ai fini dell'accesso alle ulteriori nove settimane, il datore di lavoro deve presentare all'Inps domanda nella quale autocertifica la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato. Successivamente l'Inps autorizza i trattamenti e, sulla base della autocertificazione allegata alla domanda, individua l'aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell'integrazione salariale.

Qualora non vi fosse l'autocertificazione, l'aliquota applicabile è quella del 18%.

Ad ogni modo, sono disposte le necessarie verifiche utili a riscontrare la reale sussistenza dei requisiti autocertificati dai datori di lavoro, ai fini delle quali, INPS ed Agenzia delle Entrate lavoreranno in sinergia attraverso lo scambio di dati.

Come previsto dall'art. 1, comma 11 del decreto, i limiti massimi di spesa per tali trattamenti saranno oggetto di relativo monitoraggio da parte dell'INPS. In caso di raggiungimento, anche in termini prospettici, di tali limiti, l'INPS stesso non prenderà in considerazione ulteriori domande.

Il termine di decadenza per l'invio delle domande è la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

In fase di prima applicazione il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto.

In caso di pagamento diretto della prestazione il datore di lavoro deve inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se

posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini sono spostati al trentesimo giorno successivo al 15 agosto (data di entrata in vigore del decreto in commento) se tale ultima data è posteriore a quella "ordinaria" di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

I termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, compresi quelli differiti in via amministrativa, in scadenza entro il 31 luglio 2020, sono differiti al 31 agosto 2020.

I termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 31 agosto 2020 sono differiti al 30 settembre 2020.

2. Decontribuzione per aziende che non richiedono trattamenti di CIG (art. 3)

A favore dei datori di lavoro che non richiedono i trattamenti di cui all'articolo 1 (ossia 9 + 9 settimane) e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale ex D.L. n. 18/2020, la disposizione prevede l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020 nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruito nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.

Nel periodo di fruizione dello sgravio, i datori di lavoro vengono inibiti dai licenziamenti individuali e collettivi per giustificato motivo oggettivo di cui al presente decreto. In caso di violazione del divieto l'esonero viene revocato con efficacia retroattiva e non è più possibile presentare domanda di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 1.

L'esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

3. Fondo Nuove Competenze (art. 4)

La disposizione prevede l'ampliamento del finanziamento del Fondo Nuove Competenze con ripartizione ed incremento delle risorse, tra il 2020 ed il 2021, rispettivamente di 200 e di 300 milioni di euro, ed introduce espressamente anche la finalità di "favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori".

4. NASPI e DIS-COLL (art. 5)

La disposizione prevede che le prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL il cui periodo di fruizione sia terminato nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza. L'importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

5. Decontribuzione per assunzioni a tempo indeterminato (art. 6)

La disposizione introduce un secondo regime di decontribuzione per un periodo massimo di sei mesi, nei limiti di € 8.060,00 annui, in caso di assunzione a tempo indeterminato o stabilizzazione di contratti a tempo determinato.

Sono esclusi gli istituti dell'apprendistato e del lavoro domestico ed i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all'assunzione presso la medesima impresa.

Nel dettaglio, fino al 31 dicembre 2020 i datori di lavoro che effettuano assunzioni a tempo indeterminato possono usufruire di un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall'assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.

Tale sgravio è riconosciuto anche nei casi di trasformazione di contratti a termine ad indeterminati successiva alla data di entrata in vigore del decreto.

L'esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Come previsto dall'art. 6, comma 4 del decreto, i limiti massimi di spesa ivi indicati saranno oggetto di relativo monitoraggio da parte dell'INPS, che comunicherà i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di scostamenti, anche in termini prospettici, di tali limiti, non verranno più adottati provvedimenti concessori.

6. Decontribuzione per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali (art. 7)

La disposizione estende l'esonero di cui all'articolo 6, con le medesime modalità e nel medesimo arco temporale, limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

In caso di conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato si applica il terzo comma dell'articolo 6.

L'efficacia della misura è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.

7. Proroga o rinnovo di contratti a termine (art. 8)

La disposizione prevede innanzitutto l'abrogazione della norma che aveva previsto la proroga "forzosa" dei contratti a tempo determinato e di apprendistato per una durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Inoltre, prevede che contratti di lavoro subordinato a tempo determinato potranno essere rinnovati o prorogati per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta, senza indicare la causale, fino al 31 dicembre 2020 e ferma restando la durata massima di ventiquattro mesi.

8. Divieto di licenziamenti collettivi ed individuali per giustificato motivo oggettivo (art. 14)

La disposizione prevede che ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ovvero dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali del presente decreto, resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano, altresì, sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.

Parimenti, resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1996 n. 604 e restano, altresì, sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1996 n. 604.

Pertanto, in combinato disposto con gli esoneri contributivi per assunzioni, il divieto di licenziamento decadrà al termine della fruizione dei nuovi ammortizzatori sociali emergenziali (18 settimane) o al termine della fruizione degli sgravi per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato.

Tali preclusioni e sospensioni non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nel caso in cui, nel corso della liquidazione, non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'art. 2112 c.c., ovvero nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali

comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento NASPI, di cui all'articolo 1 [del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22](#).

Sono, altresì, esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione.

Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

Inoltre, è prevista la facoltà per il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nell'anno 2020, abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, di revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale di cui al D.L. n. 18/2020 a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.

9. Fondi di solidarietà bilaterali alternativi (art. 16)

La disposizione prevede una rimodulazione degli stanziamenti a beneficio dei Fondi di Solidarietà bilaterali alternativi (FSBA).

10. CIG per i lavoratori delle ex-zone rosse (art. 19)

La disposizione prevede che i datori di lavoro che, nell'anno 2020, abbiano sospeso l'attività lavorativa a causa dell'impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei lavoratori alle proprie dipendenze (domiciliati o residenti in Comuni per i quali la pubblica autorità abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, disponendo l'obbligo di permanenza domiciliare in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, per i quali non hanno trovato applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni per l'emergenza COVID-19), possano presentare domanda dei trattamenti di cui agli articoli da 19 a 22 quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, con specifica causale **"COVID 19 – Obbligo permanenza domiciliare"**.

Le domande possono essere presentate per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020, per la durata delle misure previste dalla pubblica autorità, fino ad un massimo di quattro settimane, limitatamente alle imprese operanti nelle Regioni Emilia Romagna, Veneto e Lombardia.

Le domande sono trasmesse esclusivamente all'INPS, a pena di decadenza, entro il 15 ottobre 2020.

Alle stesse domande è allegata l'autocertificazione del datore di lavoro che indica l'autorità che ha emesso il provvedimento di restrizione .

In caso di pagamento diretto, da parte dell'INPS, delle prestazioni di cui al presente articolo, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro il 15 novembre 2020. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

11. Bonus baby sitter e lavoratori domestici (art. 21)

La disposizione prevede la rideterminazione dei relativi limiti di spesa previsti dalle rispettive norme di riferimento.

12. Reddito di emergenza (art. 23)

La disposizione rinnova la possibilità di richiedere il reddito di emergenza (cd. Rem), ferme restando le erogazioni già concesse. La domanda per la quota di riferimento di cui alla

presente disposizione è presentata all'INPS entro il 15 ottobre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

13.Sorveglianza attiva in quarantena (art. 26)

La disposizione chiarisce che gli oneri a carico dei datori di lavoro privati e di monitoraggio connessi con la tutela del periodo di sorveglianza attiva spettano esplicitamente all'INPS.

14.Decontribuzione Sud (art. 27)

La disposizione introduce per i datori di lavoro un regime decontributivo finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupazionali nel Sud, pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti, con esclusione dei premi e dei contributi INAIL, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente e la cui sede di lavoro sia situata in Regioni che, nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale

L'agevolazione è concessa dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020, previa autorizzazione della Commissione Europea.

Sono esclusi il settore agricolo ed i contratti di lavoro domestico.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI WELFARE

1. Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo (art.9)

1.1 Dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione del settore turismo e degli stabilimenti termali (comma 1)

La disposizione in esame disciplina il riconoscimento di un'indennità onnicomprensiva - di ammontare pari a 1.000 euro - a beneficio dei lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali nonché dei lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali. L'erogazione di tali indennità è subordinata alla cessazione involontaria del rapporto di lavoro nel periodo 1° gennaio 2019 - 17 marzo 2020 e alla non titolarità di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore del presente Decreto.

1.2 Dipendenti a tempo determinato settore turismo e stabilimenti termali (comma 5)

La norma in esame dispone, inoltre, l'erogazione di un'indennità onnicomprensiva - pari a 1.000 euro - in favore dei lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali che risultino cumulativamente:

- titolari, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- titolari, nell'anno 2018, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- non titolari, all'entrata in vigore del Decreto in esame, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

1.3. Lavoratori che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro a causa del COVID-19 (comma 2)

Viene disposta la concessione di un'indennità onnicomprensiva di 1.000 euro a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi di seguito specificati, che in conseguenza dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro:

- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 (in luogo del 31 gennaio 2020 fissato dal Decreto Rilancio) e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
- lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 (in luogo del 31 gennaio 2020 stabilito nel Decreto Rilancio);
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 (invece del 23 febbraio 2020 previsto nel decreto legge n. 34/2020), siano stati titolari di contratti autonomi occasionali (art. 2222 del codice civile) e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del decreto in esame (in luogo del 23 febbraio stabilito nel Decreto Rilancio).
I lavoratori di cui sopra, in relazione a tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 (invece del 23 febbraio 2020, come da Decreto Rilancio) alla Gestione Separata INPS, con accredito nello stesso periodo di almeno un contributo mensile;
- incaricati alle vendite a domicilio, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata INPS alla data del 17 marzo 2020 (in luogo del 23 febbraio 2020 previsto nel Decreto Rilancio) e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Ai fini del riconoscimento dell'indennità, tutti i soggetti sopra indicati non devono risultare titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diverso da quello intermittente e non devono essere titolari di pensione.

1.4. Lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo (comma 4)

Viene riconosciuta un'indennità onnicomprensiva di 1.000 euro ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che hanno i requisiti di cui all'art. 38 del D.L. n.18/2020 - ossia con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 a tale Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro e non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020 -, nonché ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro.

1.5 Disposizioni finali

Tutte le indennità in argomento non concorrono alla formazione del reddito, non sono cumulabili tra loro e con l'indennità di cui all'art. 44 del Decreto Cura Italia (Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19), mentre è ammessa la cumulabilità con l'assegno ordinario di invalidità.

L'erogazione delle indennità è effettuata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 680 milioni di euro per l'anno 2020, il cui rispetto viene monitorato dal medesimo Istituto che, in caso di scostamenti dal limite, anche prospettici, non adotta altri provvedimenti concessori.

Decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si decade dalla possibilità di richiedere l'indennità di cui agli articoli 78 (Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19), 84 (Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19), 85 (indennità per i lavoratori domestici) e 98 (indennità per i lavoratori sportivi) del Decreto Rilancio (decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77).

2. Indennità lavoratori marittimi (art.10)

La norma in esame riconosce un'indennità - pari a 600 euro per i mesi di giugno e luglio 2020 - in favore dei lavoratori marittimi di cui all'art. 115 del Codice della Navigazione (Personale di coperta, di macchina e dei servizi tecnici di bordo, personale dei servizi complementari di bordo, personale del traffico locale e della pesca costiera) e art. 17, c. 2 della L. n. 856/1986 (lavoratori che operano a bordo delle navi da crociera in attività date in appalto dall'armatore ad altre imprese). Tali soggetti devono aver cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente nel periodo 1° gennaio 2019 - 17 marzo 2020 e devono aver svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo lasso di tempo. Gli stessi devono risultare, inoltre, non titolari di contratto di arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, né di indennità di malattia o di pensione alla data di entrata in vigore del decreto in commento.

L'indennità in parola, che non concorre alla formazione del reddito, è erogata dall'INPS su domanda e nel limite di spesa complessivo di 26,4 milioni di euro per l'anno 2020, il cui rispetto è monitorato dall'Istituto il quale, in caso di scostamenti anche prospettici, non adotterà ulteriori provvedimenti concessori.

3. Disposizioni in materia di lavoratori sportivi (art.12)

La disposizione prevede, per il mese di giugno 2020, il riconoscimento di un'indennità di 600 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, già attivi alla data del 23 febbraio 2020. Tali soggetti devono aver cessato, ridotto o sospeso la loro attività in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19.

Viene poi disciplinata l'incompatibilità di tale emolumento - che non concorre alla formazione del reddito - con la fruizione di altro reddito da lavoro, del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza, del trattamento ordinario di integrazione salariale e dell'assegno ordinario (di cui agli artt. 19 e 20 del D.L. n. 18/2020), dell'assegno ordinario di solidarietà (di cui all'art. 21) e della cassa integrazione in deroga (di cui all'art. 22).

Non si ha diritto all'indennità in esame anche in caso di godimento delle indennità previste dal Decreto Cura Italia - così come prorogate e integrate dal Decreto Rilancio - in favore dei liberi professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (di cui all'art. 27), dei lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni Speciali dell'Ago (di cui all'art. 28), dei lavoratori del turismo e degli stabilimenti termali (di cui all'art. 29), dei lavoratori del settore agricolo (di cui all'art. 30) e dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (di cui all'art. 38). È prevista, altresì, l'incompatibilità con l'indennità di cui all'art. 44 del D.L. n. 18/2020 (indennità per lavoratori autonomi o dipendenti che hanno cessato, ridotto o sospeso il rapporto di lavoro o l'attività lavorativa, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19).

È stabilito, inoltre, che le domande degli interessati - unitamente all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, del reddito di cittadinanza e delle prestazioni sopra indicate - siano presentate alla società Sport e Salute S.p.a., che provvede ad erogare l'indennità nel limite massimo di 90 milioni di euro per il 2020. La stessa indennità di 600 euro è erogata automaticamente, per il mese di giugno 2020, ai soggetti già beneficiari per i mesi di marzo, aprile e maggio dell'indennità di cui all'art. 96 del D.L. n. 18/2020.

Con decreto ministeriale sono individuate le modalità di attuazione delle disposizioni e le specifiche sulle relative domande.

4. Disposizioni concernenti l'indennità a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza (art.13)

Per l'attuazione completa delle previsioni relative al Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal COVID-19, con la disposizione in esame viene disciplinata l'erogazione automatica per il mese di maggio 2020 della relativa indennità, elevata a 1.000 euro, ai soggetti già beneficiari di quella disciplinata dal Decreto Interministeriale del 29 maggio 2020 (emanato ai sensi dell'art. 44, c. 2, del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020). Per il finanziamento di questa specifica misura il limite di spesa è fissato in 530 milioni di euro.

Tale indennità viene riconosciuta nel rispetto delle disposizioni di cui al predetto Decreto Interministeriale - con estensione però dal 30 aprile al 31 maggio 2020 del termine per la cessazione di attività - anche per i liberi professionisti iscritti agli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato che non abbiano beneficiato dell'indennità di 600 euro per il mese di aprile 2020 dallo stesso prevista. La domanda deve essere presentata entro e non oltre il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del Decreto in esame.

5. Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici in favore di soggetti disagiati (art.15)

La norma estende il diritto, con effetto dal 20 luglio 2020, alla maggiorazione sociale - da 286,00 euro a 651,51 euro al mese per tredici mensilità - dei trattamenti pensionistici previsti in favore di invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti, titolari di pensione o titolari di pensione di inabilità, già a partire dai diciotto anni, in luogo degli attuali sessanta anni, e con conseguente abrogazione dell'art. 89-bis del D.L. n. 34/2020.

Gli oneri per l'estensione del diritto in parola, che recepisce la sentenza della Corte Costituzionale n.152/2020, sono valutati in 178 milioni di euro per l'anno 2020 e in 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

6. Disposizioni in materia di patronati (art.18)

Viene disposto l'incremento complessivo di 20 milioni di euro degli stanziamenti, iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il finanziamento delle attività e dell'organizzazione degli Istituti di Patronato. La copertura dei maggiori oneri è assicurata dalla norma di copertura generale del decreto in commento (art. 114).

7. Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020 (art. 112)

La disposizione, per il periodo d'imposta 2020, eleva a 516,46 euro, rispetto agli attuali 258,23 euro, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito.

SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI

1. Ulteriore rateizzazione dei versamenti fiscali e contributivi sospesi (art. 97)

Con la presente disposizione vengono disciplinate le modalità e i termini di ripresa dei versamenti di tributi e contributi la cui sospensione - già prevista per effetto del decreto legge n. 9/2020 (c.d. decreto Zone Rosse, del decreto legge n. 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia) e del decreto legge n. 23/2020 (c.d. decreto Garanzie e Credito), è stata da ultimo prorogata dagli articoli 126 e 127 del D.L. n. 34/2020 (c.d. decreto Rilancio) al 16 settembre 2020.

In particolare, al fine di attenuare l'impatto di versamento della totalità delle somme sospese entro il citato termine del 16 settembre, la norma stabilisce che **i versamenti**, di

cui ai menzionati **articoli 126 e 127 del decreto Rilancio**, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- per un importo **pari al 50% delle somme oggetto di sospensione**, in un'unica soluzione **entro il 16 settembre 2020** o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020;
- per il **restante 50% delle somme dovute**, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di **ventiquattro rate mensili** di pari importo, con il versamento della prima rata **entro il 16 gennaio 2021**.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già eventualmente versato.

Si ricorda che i versamenti di cui **all'art.126 del decreto Rilancio** sono i seguenti:

1. **i versamenti** delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale all'IRPEF, dell'IVA e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria, **per i mesi di aprile e maggio 2020**, sospesi ai sensi dell'art. 18 del decreto Liquidità, a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione e degli enti non commerciali aventi i requisiti previsti dallo stesso art. 18¹;
2. i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi dell'art. 5 del decreto "zone rosse"²;
3. **i versamenti delle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro autonomo, nonché sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari** (articoli 25 e 25-bis del DPR n. 600 del 1973), non operate su compensi percepiti nel **periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020**, ai sensi dell'art. 19 del decreto Liquidità. Si ricorda che la sospensione dell'effettuazione delle ritenute di acconto sui redditi di lavoro autonomo riguarda solo i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro che non hanno corrisposto redditi di lavoro dipendente nel mese precedente.

I versamenti di cui **all'art. 127 del decreto Rilancio** sono i seguenti:

1. **i versamenti** delle ritenute di lavoro dipendente e assimilato, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL, **scaduti nei mesi di marzo e aprile 2020**, nonché **il versamento dell'IVA, scaduto nel mese di marzo**, sospesi ai sensi **dell'art. 61 del decreto Cura Italia**, a favore degli operatori economici nazionali, operanti nei settori maggiormente colpiti³ dall'emergenza da Covid-19;

¹ Ai sensi dell'art. 18 del decreto liquidità la sospensione riguarda:

- i soggetti con ricavi o compensi, nel periodo di imposta 2019, inferiori a 50 milioni di euro, qualora si verifichi una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo e aprile 2020, con riferimento, rispettivamente, agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta;
- soggetti, esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro, nel periodo di imposta 2019, a condizione che i ricavi o i compensi siano diminuiti almeno del 50%, nei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta;
- tutti i soggetti che hanno intrapreso l'esercizio dell'impresa, arte o professione dopo il 31 marzo 2019, indipendentemente dal calo di fatturato.

Con riferimento ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, l'art. 18 dello stesso decreto ha previsto la sospensione dei versamenti IVA, per i mesi di aprile e maggio 2020, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente, qualora si verifichi, anche in tal caso, una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo e aprile 2020, con riferimento, rispettivamente, agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta.

² L'articolo 5 del decreto n.9/2020 (c.d. decreto zone rosse) si riferisce ai comuni individuati nell'allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020, ossia i comuni di Bertinico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini (Regione Lombardia) e Vò (Regione Veneto).

³ In particolare, si ricorda che l'art. 61 si applica ai seguenti soggetti: a) imprese turistico recettive, agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator; b) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori; c) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale da gioco e biliardi; d)

2. **i versamenti** delle ritenute alla fonte di lavoro dipendente e assimilato, delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, dell'IVA, dei contributi previdenziali e assistenziali, e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, scaduti nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, **sospesi dell'art. 62 del decreto Cura Italia**, a favore dei soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, **con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro** nel periodo di imposta 2019;
3. **i versamenti relativi all'IVA, che scadono tra l'8 marzo e il 31 marzo 2020**, sospesi ai sensi **dell'art. 62 del decreto Cura Italia**, a favore di tutti i soggetti delle province maggiormente colpite dal Covid-19 (Province di Bergamo, di Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza) a prescindere dai ricavi o compensi percepiti nel periodo di imposta precedente.

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

1. Disposizioni in materia di centri di assistenza fiscale (art. 17)

Vengono incrementate di 20 milioni di euro per l'anno 2020, le risorse da destinare all'erogazione dei compensi spettanti ai Caf e ai "professionisti abilitati" ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, relativamente alle attività rese nell'anno 2019. L'articolo stabilisce, altresì, che, qualora per effetto dell'applicazione dei compensi unitari stabiliti dall'articolo 1, comma 1, lettera c, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2014 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2015 - l'importo complessivo dei compensi spettanti risulti superiore al limite di spesa previsto, gli importi dovuti a ciascun avente diritto per le attività svolte nell'anno 2019 saranno proporzionalmente ridotti. Per le attività svolte a decorrere dall'anno 2020, restano ferme le disposizioni riguardanti l'ampliamento della platea dei soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e alle spese veterinarie, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.214 del 13 settembre 2016.

2. Incremento ristoro imposta di soggiorno (art. 40)

Il Fondo per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno, istituito con il decreto Rilancio, viene

soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati; e) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso; f) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub; g) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali; h) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti; i) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili; j) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico; k) soggetti che gestiscono parchi di divertimento o parchi tematici; l) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali; m) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift; n) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare; o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli; p) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica; q) esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite; r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.

incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2020. L'incremento è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il MEF, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Estensione del credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (art. 77, comma 1)

Vengono apportate alcune modifiche alla disciplina del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, di cui all'art. 28 del decreto Rilancio.

In particolare, la norma riconosce l'agevolazione, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, **anche per le strutture termali** oltre che alberghiere e agrituristiche.

Inoltre, **vengono estesi i mesi cui è commisurato il beneficio**: in particolare, per effetto della disposizione in commento, il credito d'imposta è commisurato all'importo del canone versato con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e **giugno 2020** (la norma del decreto Rilancio prevedeva sino a maggio), mentre per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e **luglio 2020** (la norma del decreto Rilancio prevedeva sino a giugno).

4. Proroga secondo acconto ISA (art. 98)

La norma proroga al 30 aprile 2021 il termine del versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap (dovuti per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019), per i contribuenti ISA (ossia contribuenti per i quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito in ciascun Decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle finanze) e forfetari, sempreché ambedue le categorie di soggetti abbiano subito un calo di fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.

5. Proroga riscossione coattiva (art. 99)

Come noto, l'art. 154 del decreto Rilancio ha prorogato, dal 31 maggio al 31 agosto 2020, la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione, disposta dall'articolo 68 del decreto Cura Italia.

Inoltre, con il medesimo articolo del decreto Rilancio è stata introdotta la previsione in base alla quale, per i piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate dall'agente della riscossione e gli altri effetti di tale decadenza previsti dalla legge si determinano in caso di mancato pagamento di dieci - anziché cinque - rate, anche non consecutive.

Con il presente articolo, la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione viene, ulteriormente, prorogata, dal 31 agosto al 15 ottobre 2020.

Inoltre, viene stabilito che la previsione in base alla quale la decadenza del debitore dalle rateazioni, accordate dall'agente della riscossione, si determina in caso di mancato pagamento di dieci, anziché cinque rate, riguardi anche i provvedimenti di accoglimento dei piani di dilazione, emessi con riferimento alle richieste presentate dal 31 agosto 2020 fino al 15 ottobre 2020.

6. Apparecchi da divertimento senza vincita in denaro (art. 104)

Con la presente disposizione, vengono apportate delle modifiche alla disciplina degli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento senza vincita in denaro (di cui all'art. 110 comma 7 lett. a) del T.U.L.P.S.).

Viene stabilito che tali apparecchi:

- oltre a non poter riprodurre il gioco del *poker*, non possono indurre un'aspettativa di vincita come quella che caratterizza gli apparecchi e congegni con vincita in denaro;
- debbono prevedere premi, non convertibili in denaro, di modico valore.

Viene anche soppressa la disposizione in base alla quale gli apparecchi in esame, ove utilizzati nel corso del 2012, nelle manifestazioni a premio, potevano essere regolarizzati con il pagamento di una somma *una tantum*, oltre al pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti.

Viene, infine, stabilito che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dovrà essere rideterminata la base imponibile forfetaria dell'imposta sugli intrattenimenti.

7. Lotteria degli scontrini *cashless* (art. 105)

In conseguenza della proroga della "lotteria degli scontrini" dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021, le risorse riservate all'anno 2020 sono destinate alle spese amministrative e di comunicazione della lotteria stessa.

8. Maggiorazione ex-Tasi (art. 108)

La norma riduce la percentuale di maggiorazione ex-Tasi che i Comuni possono applicare dal 2020, limitatamente agli immobili non esentati dalla Tasi con la legge di Bilancio per il 2016. Come noto, la legge di bilancio 2020, in sostituzione della maggiorazione TASI, concede ai Comuni, che hanno già esercitato tale facoltà tra il 2015 e il 2019, di aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento, con espressa deliberazione, fino all'1,14 per cento, a decorrere dall'anno 2020, nella stessa misura già applicata, da ultimo, nel 2019.

Ora, la disposizione in commento prevede che i comuni possono aumentare l'aliquota in misura minore, ovvero nella percentuale massima aggiuntiva dello 0,08%, con apposita deliberazione comunale.

9. Proroga esonero TOSAP e COSAP imprese di pubblico esercizio (art. 109)

L'articolo in esame proroga, dal 31 ottobre al 31 dicembre 2020, la disposizione del decreto Rilancio che esonera gli esercizi di ristorazione e di somministrazione di pasti e di bevande dal pagamento della tassa e del canone dovuti per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap e Cosap).

L'esenzione riguarda le tipologie di esercizi elencate dall'art. 5, comma 1, della legge n. 287 del 1991. Si tratta di:

- a) ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari;
- b) bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari;
- c) esercizi in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari.

Viene, inoltre, prorogato alla stessa data del 31 dicembre 2020, l'esonero dall'imposta di bollo per le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse.

Per ristorare i comuni dalle minori entrate derivanti dalla proroga dell'esonero dal pagamento di Tosap e Cosap per pubblici esercizi il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno è incrementato di 42,5 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione dell'incremento del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

10. Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2020 (art. 110).

La norma dispone per i soggetti Ires di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del Tuir, che non adottano i principi contabili internazionali, la possibilità di rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni in società controllate e collegate, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

In particolare, la rivalutazione riguarda i seguenti soggetti:

- le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i *trust*, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto d'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato mediante un'imposta del 10%, sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'Irap e di eventuali addizionali.

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'Irap e di eventuali addizionali nella misura del 3% per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili.

Le suddette imposte sostitutive sono versate in un massimo di tre rate di pari importo:

- la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita;
- la seconda entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta successivo.

11. Riscossione diretta società *in house* (Art. 111)

Nell'ambito della riscossione delle società *in house*, la norma equipara i versamenti effettuati verso società a capitale interamente pubblico a quelli effettuati direttamente a favore dell'ente affidatario della riscossione. Nella versione precedente, di cui all'art. 1, c. 786 della legge di bilancio 2020, l'equiparazione era per le società a capitale misto pubblico privato.

12. Meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea (art. 113)

Con riferimento alla risoluzione delle controversie fiscali nell'Unione europea viene precisato che l'istanza di apertura di procedura amichevole non può essere presentata qualora sulla questione sia intervenuta una sentenza passata in giudicato (e non più di merito da parte della commissione tributaria competente come previsto nell'originaria versione dell'art. 3 del d.lgs. n. 49 del 2020).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO E INCENTIVI

1. Rafforzamento della strategia per lo sviluppo delle aree interne (art. 28)

Al fine di rafforzare ed ampliare la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, le risorse previste dall'art. 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dall'art. 1, commi 895 e 896, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dall'art. 1 comma 314 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, sono incrementate di 10 milioni di euro per l'anno 2020 (a valere sulla dotazione del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183) e di 100 milioni di euro per l'anno 2021 (a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione-programmazione 2014-2020, di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147).

2. Mutui regioni a statuto speciale - Sospensione quota capitale mutui autonomie speciali (art. 42)

La norma prevede l'applicazione anche alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano delle disposizioni già previste per le regioni a statuto ordinario dall'art. 111 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Nel dettaglio, viene consentito anche alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano di sospendere il pagamento della quota capitale dei prestiti concessi dal Ministero dell'economia e delle finanze e da Cassa depositi e prestiti S.p.A., relativamente alle rate in scadenza nel 2020 e successivamente al 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto 18/2020). Per le quote capitale eventualmente già versate successivamente a tale data, vengono stabilite per gli enti interessati forme di compensazione in termini di contributo alla finanza pubblica previsto per l'anno 2020.

3. Estensione dei termini per la concessione delle anticipazioni di liquidità agli enti locali per far fronte ai debiti della PA (art. 55)

Agli enti locali di cui all'art. 2, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Comuni, Province, Città metropolitane, Comunità montane, Comunità isolate, Unioni di comuni) viene concessa un'ulteriore "finestra" tra il 21 settembre 2020 e il 9 ottobre 2020, per richiedere, con deliberazione di Giunta, a Cassa depositi e prestiti S.p.A. le anticipazioni di liquidità di cui all'art. 116 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 per il pagamento dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. In precedenza, l'articolo 116 aveva

fissato tra il 15 giugno 2020 e il 7 luglio 2020 il periodo entro il quale gli Enti locali avrebbero potuto inoltrare richiesta di anticipazioni di liquidità.

Le anticipazioni verranno concesse a valere sulle risorse residue della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari" del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" istituito dal comma 1 dell'art. 115 dello stesso d.l. 34/2020, a condizione che gli Enti locali che ne fanno richiesta non abbiano già ottenuto la concessione della predetta anticipazione di liquidità entro il 24 luglio 2020.

Le anticipazioni di liquidità sono concesse entro il 23 ottobre 2020 e potranno essere utilizzate anche ai fini del rimborso, totale o parziale, del solo importo in linea capitale, delle anticipazioni concesse (ai sensi dell'art. 4, commi da 7-bis a 7-novies, del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231) da istituti finanziatori e che risultino erogate alla data del 31 luglio 2020, sempre per il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali.

Per l'attuazione della disposizione, il Ministero dell'economia e delle finanze stipulerà con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro il 14 settembre 2020, un apposito *addendum* alla Convenzione sottoscritta il 28 maggio 2020 ai sensi dell'art. 115, comma 2, del d.l. 34/2020.

4. Fondo per la filiera della ristorazione (art. 58)

Presso il Ministero delle Politiche Agricole è istituito un Fondo per sostenere la ripresa e la continuità dell'attività degli esercizi di ristorazione ed evitare gli sprechi alimentari con una dotazione pari a 600 milioni di euro per l'anno 2020.

Le risorse del Fondo saranno impiegate per erogare contributi a fondo perduto a tutte le imprese in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto, con codice ATECO prevalente 56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 56.29.10 (mense), 56.29.20 (*catering* continuativo su base contrattuale) per l'acquisto di prodotti di filiere agricole e alimentari compresi quelli vitivinicoli, anche D.O.P. e I.G.P, valorizzando la materia prima di territorio.

Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019.

Con rettifica pubblicata sulla G.U. Serie generale n.204 del 17 agosto 2020, si è precisato che alle imprese che hanno avviato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2019 il contributo può essere concesso anche in assenza di tale requisito di perdita del fatturato.

Il contributo, in regime *De Minimis*, è erogato con un anticipo del 90% al momento della domanda (dietro presentazione dei documenti fiscali degli acquisti effettuati, anche non quietanzati, nonché di una autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti di accesso alla misura e l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del d.lgs. n. 159 del 2011 - Codice delle leggi antimafia) e con un saldo del 10% (dietro presentazione della quietanza di pagamento che andrà effettuato con modalità tracciabile).

Viene disposto, inoltre, che il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (deducibilità degli interessi passivi) e 109, comma 5, del TUIR (deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale) e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, ed è alternativo a quello concedibile ai sensi dell'articolo 59 del presente decreto.

Con decreto del Ministero delle Politiche Agricole, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, da emanare entro 30 giorni

dall'entrata in vigore del Decreto in commento, sono stabiliti i criteri, le modalità e l'ammontare del contributo.

Per l'accesso al contributo il richiedente dovrà utilizzare la piattaforma digitale, messa a disposizione dal concessionario convenzionato, denominata "piattaforma della ristorazione", o, in alternativa, potrà recarsi presso gli sportelli del concessionario convenzionato. Il Ministero delle politiche agricole e il concessionario convenzionato dovranno provvedere alla pubblicazione, anche nei propri siti internet istituzionali, delle informazioni necessarie per la richiesta di accesso al contributo.

A seguito della verifica del possesso dei requisiti del richiedente da parte del Ministero, il concessionario convenzionato (previo accredito da parte del Ministero degli importi relativi) provvede all'emissione dei bonifici verso i ristoratori pari al 90% del valore del contributo. Il restante saldo del 10% sarà erogato dopo che il concessionario convenzionato avrà verificato l'effettivo acquisto dei prodotti. Per ottenerlo il richiedente dovrà presentare i documenti richiesti utilizzando la piattaforma della ristorazione oppure recandosi presso gli uffici del concessionario convenzionato.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari anche avvalendosi dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), provvede alle verifiche dei contributi erogati. In caso di indebita percezione dell'aiuto, salvo che il fatto costituisca reato, il beneficiario dovrà restituire l'intero contributo ricevuto maggiorato di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo non spettante. All'irrogazione della sanzione provvede l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF). Il pagamento della sanzione e la restituzione del contributo non spettante sono effettuati con modello F24, senza possibilità di compensazione con crediti, entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto emesso dall'ICQRF. In caso di mancato pagamento nei termini la riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo.

5. Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici (art. 59)

Un contributo a fondo perduto è riconosciuto agli esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile dall'ISTAT, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti (nel caso dei comuni capoluogo di provincia) ed in numero pari o superiore a quello dei residenti (nel caso di comuni capoluogo di Città metropolitane).

Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea, l'ambito territoriale di esercizio dell'attività è riferito all'intero territorio dei comuni.

Il contributo spetta a condizione che, nel mese di giugno 2020, l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'impresa, realizzati nelle zone A, sia inferiore ai due terzi di quelli realizzati nel mese di giugno 2019.

Il contributo è pari ad una percentuale applicata alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di giugno 2020 e quelli di giugno 2019, nelle seguenti misure:

- 15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d'imposta 2019;
- 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d'imposta 2019;
- 5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro nel periodo d'imposta 2019.

L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto in misura non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Detti importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1

luglio 2019 nelle zone A dei comuni individuati dalla misura. In ogni caso, l'ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150.000 euro.

Le modalità di funzionamento della misura sono, in quanto compatibili, quelle previste dall'articolo 25 (Contributo a fondo perduto), commi da 7 a 14, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (c.d. decreto Rilancio) con gestione da parte dell'Agenzia delle entrate.

Il contributo non è cumulabile con il contributo di cui all'articolo 58 per le imprese di ristorazione, le quali possono presentare richiesta per uno solo dei due contributi.

6. Rifinanziamento di misure a sostegno delle imprese (art. 60)

L'articolo prevede una serie di rifinanziamenti su diverse norme agevolative:

- il comma 1 rifinanzia le misure della **Legge Sabatini** con uno stanziamento pari a 64 milioni per il 2020;
- il comma 2 rifinanzia i **Contratti di Sviluppo** (aree Mezzogiorno) con uno stanziamento pari a 500 milioni per il 2020;
- il comma 3 rifinanzia il **Fondo Salvaguardia dei livelli occupazionali** con uno stanziamento pari a 300 milioni per il 2020;
- il comma 4 rifinanzia i **Voucher Consulenze per l'innovazione (c.d. Innovation Manager)** con uno stanziamento pari a 50 milioni per il 2021;
- il comma 5 rifinanzia il **Fondo per la Crescita Sostenibile**, finalizzato alla nascita e sviluppo delle Società cooperative, con uno stanziamento pari a 10 milioni per il 2020;
- il comma 6 rifinanzia il **Fondo IPCEI** (che finanzia importanti progetti di comune interesse europeo) con uno stanziamento pari a 950 milioni per il 2021.

7. Aiuti alle piccole imprese e alle micro imprese (art. 62)

L'articolo stabilisce che gli aiuti di stato rientranti nel nuovo regime quadro istituito con gli artt. da 54 a 60 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 in base al *Temporary Framework* CoVID-19 (sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali, garanzie sui prestiti, prestiti agevolati, ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, investimenti per infrastrutture di prova e *upscaling*, investimenti per la produzione di prodotti sanitari, pagamento salari e divieto licenziamenti) possono essere concessi anche alle imprese in difficoltà, se le imprese:

- a) non sono soggette a procedure concorsuali per insolvenza, oppure
- b) non hanno ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia; oppure
- c) non hanno ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.

Con la disposizione in argomento viene recepita dal legislatore italiano la modifica introdotta dalla Comunicazione C(2020) 4509 *final* del 29 giugno, con la quale la Commissione Europea ha adottato il terzo pacchetto di modifiche al *Temporary Framework*.

8. Rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e interventi a sostegno delle imprese e dell'occupazione anche nel Mezzogiorno, nonché in favore degli enti del terzo settore (art. 64)

Il comma 1 refinanzia il Fondo di garanzia PMI con circa 7,3 miliardi di euro per il triennio 2023-2025.

Sulla base dell'articolo 31, comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (d.l. "Rilancio"), tale stanziamento pluriennale, commisurato al profilo delle perdite attese del Fondo di garanzia, ha l'obiettivo

di razionalizzare l'impegno di risorse che genereranno un fabbisogno di cassa in annualità successive a quelle in cui viene rilasciata la garanzia. In tal modo, viene garantita l'ordinaria prosecuzione dell'operatività del Fondo di garanzia e, dunque, l'assunzione, ad oggi, di garanzie potenzialmente escutibili nei prossimi anni.

Viene inoltre rifinanziato il fondo ISMEA per un importo di circa 450 milioni di euro.

Tali stanziamenti sono indirizzati alla copertura del fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie rilasciate ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. Decreto Liquidità), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.

Attraverso il comma 2, vengono apportate modifiche al decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142 (Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, con l'obiettivo di ampliare le possibilità di intervento di Invitalia. In aggiunta agli interventi intermediati dal settore bancario e finanziario, la disposizione offre infatti ad Invitalia la possibilità di sviluppare direttamente iniziative strategiche di sostegno dell'occupazione e delle imprese, inclusi gli interventi aventi ad oggetto la sua partecipazione diretta o indiretta al capitale di imprese, anche nel Mezzogiorno.

Il comma 3 modifica l'articolo 13, comma 12-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. Decreto Liquidità), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, andando ad estendere, fino al 31 dicembre 2020, il novero dei soggetti che possono accedere al Fondo di garanzia per le PMI, con l'inclusione anche degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Sulla base di quanto disposto dal comma 4, l'efficacia degli interventi contenuti nell'articolo in commento è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.

Il comma 5 individua la copertura finanziaria degli interventi.

9. Proroga moratoria per le PMI ex art. 56 DL 18/2020 (art. 65 e 77, comma 2)

L'articolo 65 proroga dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021, il termine ultimo per la "moratoria" dei debiti di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Di conseguenza:

- 1) le linee di credito accordate "sino a revoca" e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti - sia per la parte utilizzata che per quella non utilizzata - non possono essere revocati, in tutto o in parte, fino alla data del 31 gennaio 2021;
- 2) la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 è rinviata al 31 gennaio 2021, alle stesse condizioni. Gli eventuali oneri amministrativi per la realizzazione dell'operazione restano a carico dell'intermediario creditore; eventuali elementi accessori (garanzie) sono prorogati coerentemente;
- 3) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di *leasing* in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 31 gennaio 2021 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto il rimborso della quota capitale. Per le imprese del comparto turistico, in base a quanto previsto dall'art. 77, comma 2 del decreto in commento, il termine della sospensione per quest'ultima fattispecie è prorogato al 31 marzo 2021.

Viene, altresì, disposto che, per le imprese già ammesse alla moratoria alla data di entrata in vigore della disposizione in commento, la proroga opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 settembre 2020. Alle medesime condizioni, entro il 31 dicembre 2020, possono essere ammesse le imprese che, alla data di entrata in vigore della disposizione, presentino esposizioni che non abbiano beneficiato della moratoria.

Viene, inoltre, adeguato al nuovo termine, il termine per l'avvio delle procedure esecutive di cui al comma 8 del richiamato articolo 56 del d.l. 18/2020.

Analogamente, viene spostato dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021 il termine della sospensione delle segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia nei confronti delle imprese ammesse ai benefici della moratoria.

Per quanto riguarda gli interventi del Fondo di garanzia PMI sulle operazioni oggetto di moratoria, si fa fronte con la vigente dotazione della sezione speciale del Fondo di garanzia PMI già prevista all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. E', inoltre, stabilito che le risorse della sezione speciale che - allo scadere dei termini per la presentazione della richiesta di escussione di cui all'articolo 56, comma 8 del citato decreto e periodicamente negli anni successivi - dovessero risultare eccedenti le esigenze della sezione speciale, sono impiegate per l'ordinaria operatività del Fondo.

10. Interventi di rafforzamento patrimoniale (art. 66)

L'articolo mira a sostenere programmi di sviluppo e rafforzamento patrimoniale delle società soggette a controllo dello Stato.

A tal fine, viene disposto che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, può essere autorizzata la sottoscrizione di aumenti di capitale e di strumenti di patrimonializzazione di società controllate per un importo complessivo fino a 1.500 milioni di euro in conto capitale per l'anno 2020.

11. Modifiche alla disciplina dei piani di risparmio a lungo termine (P.I.R.) (art. 68)

La disposizione modifica la disciplina dei P.I.R. (Piani di risparmio a lungo termine), di cui all'art. 1, comma 101 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, aumentando il limite di investimento annuale, finora fissato a 150 mila euro, a 300 mila euro. Rimane fermo a 1,5 milioni di euro il limite di investimento complessivo.

12. Proroga dei termini per la sottoscrizione semplificata dei contratti bancari e assicurativi (art. 72)

La misura ha l'obiettivo di adeguare le disposizioni in tema di sottoscrizione semplificata dei contratti bancari e assicurativi contenute all'articolo 4 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonché agli articoli 33 e 34 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al nuovo termine stabilito per la cessazione dello stato di emergenza (15 ottobre 2020), precedentemente fissato al 31 luglio 2020.

13.Rifinanziamento *cashback* (art. 73)

L'art. 1, comma 288 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), così come modificato dall'articolo in commento, prevede che, al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia che, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici da soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi, hanno diritto ad un rimborso in denaro nei casi, alle condizioni e sulla base dei criteri che verranno individuati dal Ministro dell'economia e delle finanze.

Nel dettaglio, in base alla riformulazione dell'art.1, comma 289 della stessa legge 160/2019, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, dovrà emanare uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative della misura, incluse le forme di adesione volontaria e i criteri per l'attribuzione del rimborso, anche in relazione ai volumi ed alla frequenza degli acquisti, gli strumenti di pagamento elettronici e le attività rilevanti ai fini dell'attribuzione del rimborso.

Con l'introduzione del comma 289-bis viene stabilito che, per l'attuazione della misura, il Ministero dell'economia e delle finanze dovrà utilizzare la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra pubbliche amministrazioni e prestatori di servizi di pagamento messa a disposizione dall'AgID-Agenzia per l'Italia digitale e prevista dall'art. 5, comma 2, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Allo stesso tempo, i servizi di progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo destinato al calcolo del rimborso per i consumatori dovranno essere affidati alla società PagoPA s.p.a. e le attività di attribuzione ed erogazione dei rimborsi, nonché ogni altra attività strumentale e accessoria ivi inclusa la gestione di reclami ed eventuali controversie, verranno affidate alla Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici s.p.a.

In termini di copertura, al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l'attribuzione dei rimborsi e le spese per le attività legate all'attuazione della misura, viene stabilito uno stanziamento di 2,2 milioni di euro per il 2020 e di 1.750 milioni di euro per il 2021.

14.Sospensione scadenza titoli di credito (art. 76)

L'articolo modifica i commi 1 e 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.40, in materia di sospensione dei titoli di credito.

Il comma 1 così come modificato, conferma la sospensione fino al 31 agosto 2020 dei termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva.

Il comma 2, che sostituisce il primo periodo del comma 2 del citato decreto, chiarisce che gli assegni portati all'incasso non sono protestabili fino al 31 agosto 2020. Inoltre, dispone che le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie di cui agli articoli 2 e 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, e la penale, pari al dieci per cento della somma dovuta e non pagata di cui all'articolo 3 della Legge 386 del 1990, si applicano in misura dimezzata se il traente, entro sessanta giorni a partire dal 31 agosto 2020, effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EVENTI CALAMITOSI

1. Proroga stato di emergenza Sisma Centro Italia (art. 57, comma 1)

Nelle zone del Centro Italia colpite dal sisma del 2016, lo stato di emergenza in vigore fino al 31 dicembre 2020 (articolo 1, comma 1, D.L. 24 ottobre 2019, n. 123) è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021. Conseguentemente la dotazione del Fondo per le emergenze nazionali viene incrementata di 300 milioni di euro per il 2021.

2. Proroga gestione straordinaria Sisma Centro Italia (art. 57, comma 2)

Viene prorogata al 31 dicembre 2021 la gestione straordinaria finalizzata alla ricostruzione delle zone del Centro Italia colpite dal sisma. Per tale finalità viene disposto uno stanziamento di 69,8 milioni di euro per l'anno 2021.

3. Compensazione minori entrate TARI (art. 57, comma 5)

Il comma 5 introduce misure volte a compensare le minori entrate derivanti dalla riscossione della TARI in favore dei Comuni localizzati nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016. In particolare la norma, allo scopo di assicurare continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, autorizza il Commissario per la ricostruzione a concedere apposita compensazione per un massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per sopperire ai maggiori costi affrontati e/o alle minori entrate registrate a titolo di TARI (Cfr. art. 1, commi 639, 667 e 668 della legge 27 dicembre 2013 n. 147).

4. Zone franche urbane Sisma Centro Italia (art. 57, comma 6)

La disposizione proroga le agevolazioni previste per le Zone Franche Urbane (ZFU) istituite nei territori del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016, introducendo modifiche all'art. 46 del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e successive modificazioni. Nello specifico:

- a) le esenzioni previste per le ZFU verranno concesse anche alle imprese e ai professionisti che avviano una nuova attività economica entro il 31 dicembre 2021 (il precedente termine era il 31 dicembre 2019). Continuano ad essere escluse da tale previsione le imprese di costruzione che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede legale od operativa in uno dei comuni del cratere sismico;
- b) le agevolazioni potranno essere riconosciute alle imprese ed ai professionisti anche per i periodi d'imposta 2021 e 2022;
- c) in conseguenza delle summenzionate estensioni temporali, viene previsto uno stanziamento di 110 milioni di euro per le annualità 2021 e 2022;
- d) la disposizione dà mandato al Ministero dello sviluppo economico di adottare appositi bandi per l'utilizzo delle risorse stanziare e delle eventuali risorse non assegnate nell'ambito di precedenti bandi. Viene, inoltre, rimessa alla discrezionalità del Ministero dello sviluppo economico la possibilità di escludere dai nuovi bandi le imprese che hanno ottenuto l'agevolazione nell'ambito dei precedenti bandi o che non hanno fruito degli importi concessi in tutto o in parte.

5. Cronoprogramma della spesa per la ricostruzione (art. 57, comma 7)

Per migliorare la previsione dei flussi finanziari relativi alle attività di ricostruzione sul territorio, i Commissari straordinari predispongono e aggiornano il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi mediante apposito sistema reso disponibile dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Il Commissario, nei limiti delle risorse impegnate in bilancio, può avviare le procedure di affidamento dei contratti ed effettuare il trasferimento delle risorse sulla contabilità speciale. Gli impegni pluriennali possono essere annualmente rimodulati con la legge di bilancio in relazione agli aggiornamenti del cronoprogramma dei pagamenti nel rispetto dei saldi di finanza pubblica.

Il monitoraggio degli interventi effettuati dai Commissari straordinari avviene sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

6. Proroga stato d'emergenza sisma Sicilia del 26 dicembre 2018 (art. 57, comma 8)

Lo stato di emergenza conseguente all'evento sismico del 26 dicembre 2018, che ha colpito il territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena, di Aci Sant'Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa Venerina, di Trecastagni, di Viagrande e di Zafferana Etnea viene prorogato fino al 31 dicembre 2021. Non è stato previsto lo stanziamento di ulteriori risorse rispetto a quelle già rese disponibili con le delibere del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2018 e del 11 giugno 2019, pari complessivamente a 47 milioni di euro. Lo stato di emergenza per le suddette zone era già stato prorogato al 28 dicembre 2020 dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2019, ai sensi del D.Lgs. del 2 gennaio 2018, n. 1 articolo 24 comma 3 (Codice della protezione civile).

7. Impignorabilità Fondi per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma Emilia del 20-29 maggio 2012 (art. 57, comma 15)

La disposizione prevede che, al fine di assicurare la compiuta attuazione degli interventi per la ricostruzione, nei territori dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (sisma Emilia), le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree colpite, nonché i contributi e ogni altra ulteriore risorsa destinata agli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata.

8. Sospensione rate mutui eventi calamitosi Emilia, Veneto (art. 57, comma 16)

La disposizione estende al 2021 la sospensione delle rate dei mutui in essere con banche e intermediari finanziari accordata ai soggetti residenti nei comuni interessati dall'evento alluvionale del 16 e 19 gennaio 2012 nei medesimi territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (sisma Emilia) e dagli eventi atmosferici avvenuti dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 nei territori della regione Veneto, che siano relativi a edifici distrutti, inagibili o inabitabili, anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione della certificazione del danno subito.

9. Sospensione rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. agli enti locali colpiti dal sisma Emilia del maggio 2012 (art. 57, comma 17)

Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dall'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è prorogata all'anno 2022 la sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui da corrispondere nell'anno 2021 concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326. Gli oneri sospesi saranno pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti gli stessi mutui. Le risorse stanziare per l'attuazione della misura ammontano a 2,6 milioni di euro per il biennio 2021-2022.

10. Proroga pagamento utenze (art. 57, comma 18)

Il comma 18 dell'articolo in esame dispone che le agevolazioni, anche di natura tariffaria in materia di energia, acqua e gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, previste dall'articolo 48, comma 2, del decreto legge 17 ottobre 2016, n.189 (convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229), possano essere prorogate oltre il termine del 31 dicembre 2020 per i titolari di utenze relative a immobili inagibili che, entro il 31 ottobre 2020, dichiarino, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'INPS territorialmente competenti, l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE ED ENERGIA

1. Piccole opere e interventi contro l'inquinamento (art. 51)

La norma mira a stabilizzare i contributi a favore dei comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti allo scopo di potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, attraverso un programma pluriennale istituito presso il Ministero dell'interno.

A tale fine, con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 gennaio di ciascun anno, è assegnato a ciascun comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti un contributo di pari importo, nel limite massimo di 160 milioni di euro per l'anno 2021, 168 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 172 milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 132 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033 e 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2034.

I comuni beneficiari del contributo sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi sono assegnate ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza del 15 maggio, dando priorità ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero.

I comuni beneficiari dei contributi derivanti dalla revoca sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre di ciascun anno.

In considerazione poi della particolare situazione di inquinamento dell'aria nella pianura padana, viene prevista, a decorrere dall'anno 2021, l'istituzione di un fondo destinato all'adozione di specifiche strategie di intervento, anche attraverso un maggiore coordinamento tra le regioni che insistono sul predetto bacino. Il riparto delle risorse tra le regioni interessate sarà definito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto del perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili e dei valori limite relativi al biossido di azoto. Si dispone, infine, la nomina di un Commissario straordinario per la viabilità in Valtellina.

2. Semplificazione procedimenti assemblee condominiali per approvazione degli interventi aventi ad oggetto il superbonus del 110% (art. 63)

Allo scopo di semplificare le procedure assembleari per l'approvazione delle delibere aventi ad oggetto l'approvazione degli interventi la cui realizzazione permetta di beneficiare delle detrazioni del 110% di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 - convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 -, la disposizione in esame prevede che le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione dei predetti interventi siano valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.

3. Nuovi impianti di stoccaggio GPL e misure per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna (art. 95, comma 24)

La norma si pone il fine di tutelare l'ambiente e la pubblica sicurezza, nonché di salvaguardare l'unicità e le eccellenze del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale italiano, nei siti italiani di cui all'articolo 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 77, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale» e posti sotto la tutela dell'UNESCO.

A tale scopo, in queste aree viene disposto il divieto:

- del rilascio di autorizzazioni e di ogni altro atto di assenso, ivi compresi le autorizzazioni paesaggistiche, i provvedimenti di valutazione di impatto ambientale e le concessioni demaniali per ogni attività avente ad oggetto la costruzione e l'esercizio di nuovi impianti di stoccaggio di GPL nei siti riconosciuti dall'UNESCO;
- dell'avvio dell'esercizio degli impianti di stoccaggio GPL, collocati nei suddetti siti riconosciuti dall'UNESCO, già autorizzati alla data del 15 agosto 2020 e non ancora in esercizio.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO

1. Fondo per sostenere agenzie di viaggio e tour operator: incremento risorse ed estensione a guide e accompagnatori turistici (art. 77, comma 1, lett. c)

La norma interviene sul comma 1 dell'art.182 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 con cui è stata prevista l'istituzione presso il MIBACT di un fondo con dotazione di 25 milioni di euro al fine di sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator. In particolare l'art 77 in commento prevede un incremento della dotazione del fondo di sostegno di 240 milioni (che

diventa, quindi, di 265 milioni) e l'inserimento tra i beneficiari anche delle guide e degli accompagnatori turistici.

2. Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo (art. 78)

Per i soggetti già esentati dal pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) per il settore turistico, come previsto dall'art.177⁴ del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, la norma in analisi prevede che anche la seconda rata 2020 dell'imposta non debba essere pagata.

Inoltre, relativamente agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2, quindi alberghi e pensioni, vengono inserite nell'esenzione, per il pagamento della seconda rata IMU del 2020, anche le pertinenze collegate all'esercizio dell'attività.

Estesa la misura, solo per il pagamento della seconda rata IMU del 2020, anche agli immobili destinati alle attività dell'intrattenimento, discoteche, sale da ballo, night-club e simili. Permane comunque, per tutte le categorie di immobili destinati ad attività del turismo ai quali si applica l'esenzione sia nel caso della prima rata quanto della seconda - ad eccezione di quelli adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché degli stabilimenti termali -, la condizione che i relativi proprietari debbano essere anche gestori delle attività ivi esercitate: in mancanza di tale condizione, non è possibile fruire dei benefici della misura.

Così come già era per la misura iniziale di cui all'art.177 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, anche queste nuove disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modifiche.

3. Ulteriori agevolazioni fiscali per il settore turistico e termale (art. 79)

La misura rifinanzia per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019, con alcune importanti novità, il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere introdotto dall'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014 n. 83 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n.106), e la cui portata è stata successivamente estesa - quanto a misura del credito di imposta e soggetti beneficiari - per i periodi di imposta 2017 e 2018, dall'articolo 1, comma 4 della legge 11 dicembre 2016, n.232.

Nel ricordare che il citato credito d'imposta era dedicato (fino al 2019, anno in cui ci fu l'ultimo *click day*) a specifiche categorie di interventi per il miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva delle imprese alberghiere, delle strutture che svolgono attività

⁴ Si ricorda che il comma 1 dell'art. 177 - *Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico* - del decreto legge 19 maggio 2020, n.34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, dispone quanto segue:

"1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n.160 relativa a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

b-bis) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni."

agrituristica nonché degli stabilimenti termali, la prima novità riguarda l'introduzione, fra i soggetti beneficiari, delle strutture turistiche ricettive all'aria aperta.

La dotazione del *tax credit* è fissata in 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e viene confermata al 65% delle spese sostenute per le voci ammissibili la percentuale del credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241. Tuttavia, diversamente da quanto disposto in precedenza, non si applica la ripartizione del credito d'imposta in quote annuali. Il medesimo potrà essere portato in compensazione nel modello F24. Per quanto non diversamente disposto dalla norma in analisi, si osservano, ove applicabili, le disposizioni previste all'art. 10 del menzionato decreto-legge 31 maggio 2014 n.83, il cui decreto attuativo - già adottato - dovrà essere adeguato entro il termine di 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

4. Concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale (art. 100)

La norma, innanzitutto, stabilisce che **il termine di durata residua di 15 anni** per le concessioni in essere a fine 2018 - fissato dalla Legge 30 dicembre 2018 n.145 all'art.1 commi 682 e 684 per le concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo e per quelle con finalità residenziali e abitative - si applica anche alle concessioni lacuali e fluviali, nonché a quelle per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio.

Vengono, altresì, inclusi, nell'ambito di applicazione della misura appena esposta, i rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico ricreative ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione.

Viene inoltre eliminato a decorrere dal 2021, dopo 14 anni, il riferimento all'indice OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) come coefficiente per il **calcolo del costo dei canoni per le pertinenze** destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo ed anche di quelle aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto: per queste ultime gli effetti della misura introdotta si calcolano dal 1 gennaio 2007 e si prevede che le somme versate in eccedenza rispetto a quelle dovute, a decorrere da tale termine, siano compensate - in rate annuali costanti - con quelle da versare allo stesso titolo per la residua durata della concessione.

Si stabilisce in 2.500 euro annui - a partire dal 1° gennaio 2021 - il valore minimo del canone dovuto per l'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità.

Quanto ai **procedimenti amministrativi pendenti** alla data di entrata in vigore della norma in analisi, essi sono sospesi fino al 15 dicembre 2020 e sono dichiarati inefficaci i relativi provvedimenti già adottati oggetto di contenzioso inerenti al pagamento dei canoni, compresi i procedimenti e i provvedimenti di riscossione coattiva, nonché di sospensione, revoca o decadenza della concessione per mancato versamento del canone. Ciò nei casi in cui tali procedimenti:

- a) per le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, riguardino esclusivamente la conduzione delle pertinenze demaniali, laddove i procedimenti o i provvedimenti siano connessi all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni inerenti alla conduzione delle medesime;
- b) per le concessioni demaniali marittime per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, riguardino la conduzione delle concessioni.

La summenzionata sospensione dei procedimenti amministrativi e la dichiarazione di inefficacia dei provvedimenti, così come le disposizioni riportate a seguire in tema di riduzione del contenzioso mediante definizione agevolata, non trovano applicazione nel caso

in cui siano in corso procedimenti penali inerenti alla concessione nonché quando il concessionario, o chi detiene il bene, sia sottoposto a procedimenti di prevenzione, a misure interdittive antimafia o alle altre procedure di cui al Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

Per quanto riguarda i **procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti** alla data di entrata in vigore della norma in analisi, relativi alla definizione della misura e al pagamento del canone annuo delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, al fine di ridurre il contenzioso, viene stabilito che questi possano essere definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del concessionario, mediante versamento in un'unica soluzione di un importo pari al 30% delle somme richieste, ovvero di un importo pari al 60% rateizzato fino a un massimo di sei annualità, sempre dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo.

In tali casi la domanda deve essere presentata entro il 15 dicembre 2020 ed entro il 30 settembre 2021 deve essere versato l'intero importo dovuto, se si sceglie l'opzione in un'unica soluzione, o la prima rata, se si opta per la rateizzazione.

In questo modo si costituisce a ogni effetto la rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate.

La presentazione della domanda, entro il summenzionato termine del 15 dicembre 2020, sospende i procedimenti giudiziari o amministrativi, compresa la riscossione coattiva e la decadenza della concessione demaniale marittima per mancato pagamento del canone. La definizione degli stessi procedimenti si realizza, invece, con il pagamento dell'intero importo dovuto, se in un'unica soluzione, o dell'ultima rata, se rateizzato. Nel caso in cui si opti per il pagamento rateizzato, il mancato pagamento di una rata entro sessanta giorni dalla relativa scadenza comporta la decadenza dal beneficio.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA

1. Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori dello spettacolo (art. 78, comma 1, lett. d)

Vengono esentati dal pagamento della seconda rata IMU del 2020 gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, purché i proprietari degli stessi siano anche gestori delle attività ivi esercitate. La disposizione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modifiche. Inoltre, ai sensi del comma 3, per la medesima categoria di immobili e sempre a condizione che i proprietari degli stessi siano anche gestori delle attività ivi esercitate, l'IMU non è dovuta anche per gli anni 2021 e 2022. L'efficacia di quest'ultima misura è subordinata all'ottenimento dell'autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del T.F.U.

2. Interventi finanziari di emergenza nel settore cultura (art. 80)

Il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, inizialmente istituito dal Decreto Rilancio con una dotazione di 171,5 milioni di euro per l'anno 2020, viene incrementato di ulteriori 60 milioni di euro. Tale fondo è destinato al sostegno delle librerie,

dell'intera filiera dell'editoria, compresi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d'autore, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42. Il Fondo è destinato, altresì, al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento e - come da modifica prevista dalla norma in analisi - anche dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica COVID-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre.

Lo stesso articolo incrementa il Fondo emergenze spettacolo ed audiovisivo previsto dall'art. 89 del Dl "Cura Italia" di ulteriori 90 milioni di euro (50 in conto capitale e 40 in spesa corrente), portando la dotazione complessiva a 335 milioni di euro.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

1. Disposizioni per il settore aereo (art. 20)

Viene modificata la disciplina degli strumenti di supporto al reddito per i lavoratori delle imprese in crisi del settore aereo, introdotta dal D.L. del 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020 n.27, prevedendo una rimodulazione delle risorse stanziata a tal fine, che si estendono al 2021 per 22,9 milioni di euro.

2. Guardie giurate su navi mercantili italiane (art.38)

In considerazione dell'emergenza COVID-19, viene estesa al 30 giugno 2021, la facoltà di imbarcare sulle navi mercantili battenti bandiera italiana, con funzioni di protezione dagli atti di pirateria, guardie giurate, in deroga al requisito di frequentazione degli specifici corsi tecnico/pratici, disciplinati dal Decreto del Ministro dell'Interno 15 settembre 2009 n.154.

3. Incremento risorse fondo sostegno al Trasporto Pubblico Locale (art. 44)

Viene incrementata di 400 milioni di euro la dotazione finanziaria per il 2020 del Fondo, istituito dal Decreto Legge "Rilancio" (art. 200 D.L. 19 maggio 2020 n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), per compensare gli operatori del trasporto pubblico locale e regionale, soggetti ad oneri di servizio pubblico, delle riduzioni dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri, registrate nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 dicembre dell'anno.

4. Incremento risorse per investimenti Comuni (art.47)

Con alcune modifiche all'articolo 1 della legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160), vengono incrementate di 500 milioni di euro le risorse da assegnare ai Comuni nel 2021 per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e lo sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresa la mobilità sostenibile, precisando le modalità di assegnazione delle risorse in caso di opere con più annualità di contributo.

5. Fondo per ponti e viadotti (art. 49)

Nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti viene istituito un Fondo con una dotazione di 200 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, di competenza di Province e Città metropolitane. Un successivo decreto interministeriale, previa intesa della Conferenza Unificata, provvederà alla assegnazione delle risorse, secondo criteri di priorità legati alla sicurezza, al traffico e alla popolazione servita, ai diversi interventi.

6. Incentivi settore auto (art.74)

Viene incrementata di complessivi 400 milioni di euro la dotazione finanziaria per il 2020 del Fondo "Ecobonus" per la concessione di contributi per l'acquisto di auto a ridotte emissioni di CO₂, 300 milioni dei quali da destinare esclusivamente ai contributi aggiuntivi introdotti dall'art. 44 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 per gli acquisti con o senza rottamazione di veicoli nuovi. Viene, inoltre, modificata la disciplina di tali contributi aggiuntivi, che, a seguito dell'introduzione di un'ulteriore fascia emissiva, in caso di contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 1° gennaio 2010, o con oltre 10 anni di anzianità nel periodo di vigenza della misura, ammontano, in funzione delle emissioni di CO₂ del mezzo nuovo a:

- €2.000 per emissioni comprese tra 0 e 60 grammi CO₂/Km, che diventano €1.000 per acquisti senza rottamazione;
- €1.750 per emissioni comprese tra 61 e 90 grammi CO₂/Km, che diventano €1.000 per acquisti senza rottamazione;
- €1.500 per emissioni comprese tra 91 e 110 grammi CO₂/Km, che diventano €750 per acquisti senza rottamazione.

Si precisa, infine, che la riduzione del 40% degli oneri fiscali per il trasferimento di proprietà, prevista (art. 44, comma 1-sexies D.L. 34/2020) in caso di acquisti, dal 1° luglio al 31 dicembre del corrente anno, di auto usate di categoria emissiva almeno Euro 6, o con emissioni non superiori a 60 grammi CO₂/Km, con contestuale rottamazione di auto di categoria emissiva da Euro 0 ad Euro 3, sia disciplinata con un Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per il 2020.

Si prevede, altresì, che - art. 44, comma 1 septies D.L. 34/2020 - in caso di rottamazione di due veicoli con contestuale acquisto di un'auto a ridotte emissioni di CO₂, possa essere riconosciuto all'acquirente, nel limite delle risorse disponibili esclusivamente un credito d'imposta del valore di 750 euro, da utilizzare entro tre annualità per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni per l'anno 2020.

Nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico viene, inoltre, istituito un fondo con una dotazione di 90 milioni di euro per il 2020, per l'erogazione di contributi per l'installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici, effettuata da persone fisiche nell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, nonché da soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES). Un successivo Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico stabilirà i criteri e le modalità di fruizione del contributo, che non potrà cumularsi con altre agevolazioni per la medesima spesa.

Si dispone, infine, che il limite di cilindrata di 1.600 c.c. previsto per le auto di servizio nella Pubblica Amministrazione, non si applichi in caso di acquisto o noleggio di veicoli elettrici, ibridi o a idrogeno.

7. Disposizioni in materia di autotrasporto (art.84)

Viene incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2020 la dotazione finanziaria del fondo per gli interventi a sostegno dell'autotrasporto, per aumentare la deduzione forfettaria delle spese non documentate per il medesimo anno. Si prevede, inoltre, che anche le somme incassate a partire dal 1° gennaio 2019, da Consorzi, Cooperative o raggruppamenti di imprese di autotrasporto per la riduzione compensata dei pedaggi autostradali, e rimaste nelle loro disponibilità, per l'impossibilità di procedere al trasferimento alle imprese aderenti beneficiarie, per più di 2 anni dalla pubblicazione del decreto di pagamento, siano versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere attribuite all'Albo dell'Autotrasporto, che le impiegherà per iniziative a sostegno della sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture.

8. Misure per gli operatori del trasporto passeggeri su gomma e aerei (art.85)

Viene istituito, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un fondo di 20 milioni di euro nel 2020, per compensare gli operatori del trasporto di passeggeri su gomma, operanti ai sensi del D.Lgs. n.285/2005, ovvero sulla base di autorizzazioni regionali, senza oneri di servizio pubblico, dei danni subiti per i minori ricavi conseguiti dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrati nel medesimo periodo del precedente biennio. Un successivo decreto interministeriale stabilirà le modalità attuative della disposizione, la cui attuazione è, comunque, subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione Europea.

Inoltre, in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza da COVID-19, viene consentito al Ministero dello Sviluppo Economico di riconoscere alle compagnie aeree con i prescritti requisiti, nei limiti complessivi di 300 milioni di euro, anticipazioni delle risorse loro spettanti quali indennizzi per i mancati introiti, ai sensi dell'art. 79, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n.18, convertito nella legge 17 luglio 2020 n.27 (compagnie con oneri di servizio pubblico) e dell'art. 198 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (compagnie senza oneri di servizio pubblico), nelle more del perfezionamento delle autorizzazioni della due misure di sostegno, da parte della Commissione Europea. Tali anticipazioni, in caso di mancato perfezionamento con esito positivo delle procedure di autorizzazione europea, dovranno essere restituite dalle compagnie aeree, con l'aggiunta degli interessi, entro il 15 dicembre 2020. In caso, invece, di esito positivo delle procedure, resteranno definitivamente acquisite dai beneficiari.

9. Investimenti imprese trasporto passeggeri su strada (art. 86)

Attraverso alcune modifiche ai commi 113 e 114 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2020 (L. 27 dicembre 2019, n. 160) viene incrementato a 53 milioni di euro lo stanziamento nel 2020 per gli investimenti, da parte delle imprese esercenti le attività di trasporto passeggeri su strada non soggette a oneri di servizio pubblico. Tali risorse saranno destinate per 23 milioni a finanziare gli investimenti fatti fino al 31 dicembre 2020 dalle imprese di trasporto passeggeri (autolinee autorizzate D.Lgs 285/2005 e bus a noleggio con conducente L.218/2003) per rinnovare il proprio parco mezzi, con veicoli a minore impatto ambientale e per 30 milioni di euro al ristoro delle rate o dei canoni di *leasing* con scadenza compresa tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, relativi ad acquisti effettuati a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di autobus nuovi (M2 ed M3), adibiti al servizio di trasporto di passeggeri su strada.

10.Misure urgenti trasporto aereo (art.87)

Con alcune modifiche all'art. 79 del D.L.17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si prevede che, in fase di prima applicazione della disposizione relativa alla nuova compagnia di trasporto aereo, rinviata la prevista autorizzazione da parte della Commissione Europea alla fase di operatività dell'impresa, sia comunque consentita la costituzione della società, anche ai fini della redazione del relativo piano industriale, con un capitale sociale iniziale di 20 milioni di euro. Il piano industriale sarà successivamente modificato e integrato in funzione della decisione che adotterà la Commissione Europea.

11.Decontribuzione cabotaggio crociere (art.88)

Al fine di mitigare gli effetti dell'epidemia COVID-19, assicurare la continuità di alcuni servizi di trasporto marittimi strategici e salvaguardare l'occupazione dei lavoratori marittimi, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, previsto per imprese e lavoratori, relativamente al personale imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale, viene esteso, dal 1° agosto al 31 dicembre 2020, nel limite complessivo di spesa di 35 milioni di euro, anche alle navi delle unità o navi iscritte nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali.

12.Fondo per compensazione danni collegamenti marittimi (art.89)

Viene istituito, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un Fondo con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per il 2020, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri trasportati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio. Un successivo Decreto interministeriale definirà i criteri e le modalità di riconoscimento della compensazione, che spetterà, previa autorizzazione da parte della Commissione Europea, alle imprese armatoriali che operano con navi di bandiera italiana, iscritte nei registri alla data del 31 gennaio 2020, impiegate nei trasporti di passeggeri e combinati di passeggeri e merci via mare, anche in via non esclusiva, per l'intero anno.

13.Taxi e NCC – buono viaggio (art.90)

Attraverso alcune modifiche all'art. 200 bis del Decreto Rilancio - D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 - viene incrementata di 30 milioni di euro, la dotazione finanziaria, per l'anno 2020, del Fondo istituito per riconoscere alle persone con problemi di mobilità, o più esposte agli impatti economici dell'epidemia COVID-19, o in stato di bisogno, residenti nei Comuni capoluoghi di città metropolitane o di Provincia, un buono viaggio, pari al 50% della spesa e comunque di importo non superiore a 20 euro per ciascun viaggio, da utilizzare per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi, ovvero di noleggio con conducente entro il 31 dicembre 2020. La disposizione modifica, conseguentemente, anche, le modalità di ripartizione delle risorse stanziare tra i diversi Comuni italiani.

14. Disposizioni in materia di porti (art.93)

Intervenendo sull'art. 199 del Decreto Rilancio - D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 - viene incrementata di 20 milioni di euro la dotazione finanziaria nel 2020 prevista per consentire alle Autorità di Sistema Portuale di riconoscere alle imprese autorizzate e concessionarie riduzioni dei relativi canoni. Si prevede, inoltre, che tali risorse possano essere utilizzate anche dalle Autorità Marittime, per procedere alla riduzione dei canoni pagati dalle imprese nei porti non sede di Autorità di Sistema Portuale. Si dispone, altresì, sostituendo l'art. 46 del Codice della Navigazione che, fermi i divieti e i limiti fissati dall'art. 18 della legge 84/1994 in tema di concessione a privati di aree e banchine, quando il concessionario intende sostituire altri nella concessione, debba richiedere l'autorizzazione dell'autorità concedente.

Si estende, infine, anche ai lavoratori delle imprese autorizzate alle operazioni portuali non concessionarie di aree o banchine, l'ambito d'operatività delle Agenzie per la somministrazione del lavoro in porto, previste per gli scali di *transhipment* in crisi, dal D.L. 29 dicembre 2016 n. 243, convertito nella legge 27 febbraio 2017 n.18. Tale ultima disposizione si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e in ogni caso per le mensilità comprese fino al 31 dicembre 2020.

15. Disposizioni in materia di infrastrutture autostradali (art.94)

Viene prorogato al 30 novembre 2020 il termine per la stipula dell'atto convenzionale di concessione per l'Autostrada del Brennero A 22 previsto dal D.L. 16 ottobre 2017 n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017 n.172.

16. Differimento del termine di versamento della tassa automobilistica per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente (art. 107)

La presente disposizione, differisce, dal 31 luglio 2020 al 31 ottobre 2020 il termine di versamento della tassa automobilistica per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente e con riferimento ai periodi tributari in scadenza nei primi nove mesi del 2020 (al riguardo, la legge di bilancio per il 2020, aveva previsto il riferimento ai primi sei mesi dell'anno).

Inoltre, viene prorogato dal 30 aprile al 30 settembre 2020 il termine entro il quale, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, verranno definite le modalità operative per l'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI URBANISTICA

1. Aggiornamento termini concessione contributi ai comuni per rigenerazione urbana (Art. 50)

Con l'articolo in esame si modifica l'*iter* della concessione dei contributi ai comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale. Tali contributi, introdotti dalla Legge di Bilancio 2020 (Legge 160/2019, art. 1, commi 42-43), prevedono per gli anni 2021 - 2034 l'assegnazione di complessivi 8,5 miliardi di euro per le aree urbane. La disposizione in

analisi aggiorna il termine di adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui si individuano criteri e modalità di: riparto dei contributi; monitoraggio, rendicontazione e verifica delle risorse assegnate; recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. In particolare, si stabilisce che tale Decreto - definito "di concerto" con il MEF con riferimento al triennio 2021-2023 e "su proposta" del MEF successivamente a tale triennio nonché di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro delle infrastrutture e previa intesa in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali - deve essere adottato entro il 31 marzo dell'anno precedente il triennio di riferimento, ovvero dell'anno precedente il biennio di riferimento per gli anni 2033-2034.

Per il triennio 2021-2023 il DPCM è adottato entro il 30 settembre 2020, la presentazione delle istanze per la concessione dei contributi avviene entro 90 giorni dalla pubblicazione del DPCM e l'adozione del decreto del Ministero dell'interno con cui vengono concessi i contributi ai comuni beneficiari avviene entro 150 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del DPCM.

2. Proroga delle previsioni di cui all'art. 181 DL 34/2020 in materia di occupazione di suolo pubblico (art. 109, comma 1, lett. b) e c)

Prorogati dal 31 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 i termini relativi alle procedure semplificate per l'occupazione di suolo pubblico da parte dei pubblici esercizi (art. 181, commi 2 e 3 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, c.d. decreto Rilancio). Viene, quindi, esteso il periodo in cui la presentazione delle domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse può avvenire per via telematica, allegando la sola planimetria del suolo da occupare, in deroga alla normativa in materia di SUAP e con esenzione dall'imposta di bollo. Analogamente, viene esteso il periodo durante il quale l'allestimento temporaneo di strutture amovibili e di altri elementi funzionali all'attività dei pubblici esercizi (quali *dehors*, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, ecc.) non necessita dell'autorizzazione per interventi sui beni culturali e dell'autorizzazione paesaggistica, previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE

1. Internazionalizzazione degli enti fieristici e delle *start up* innovative (art.91)

La norma istituisce una apposita sezione del fondo rotativo per l'internazionalizzazione (c.d. fondo 394) per supportare i processi di internazionalizzazione degli enti fieristici italiani, costituiti in forma di società di capitali. Il supporto può avvenire con interventi temporanei di partecipazione nel capitale di rischio con quote di minoranza, sottoscrizione di altri strumenti finanziari e concessione di finanziamenti a condizioni di mercato o nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato. L'articolo stabilisce un ulteriore incremento della dotazione del fondo di 300 milioni di euro per l'anno 2020, parte del quale sarà destinato dal Comitato agevolazioni del fondo alla sezione speciale per l'internazionalizzazione degli enti fieristici italiani.

La norma incrementa di 63 milioni di euro il fondo di promozione integrata per l'internazionalizzazione di cui al decreto 18/2020 e di 100 milioni di euro il fondo rotativo per le operazioni di *Venture Capital* di cui alla legge 296/2006, estendendo la sua operatività alle iniziative di internazionalizzazione delle *start up* innovative.

DISPOSIZIONI VARIE

1. Rifinanziamento Commissario Straordinario (art. 34)

Il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, viene incrementato di 580 milioni di euro per l'anno 2020 e di 300 milioni di euro per l'anno 2021 da destinare alle nuove competenze attribuite dal decreto-legge "semplificazione" (art. 8, comma 8 del decreto legge 16 luglio 2020, n.76) al Commissario straordinario in materia di acquisizione e distribuzione delle apparecchiature e dei dispositivi di protezione individuale, nonché di ogni necessario bene strumentale - compresi gli arredi scolastici - utile a garantire l'avvio dell'anno scolastico 2020-2021, nonché a contenere e contrastare l'eventuale emergenza nelle istituzioni scolastiche statali. Una quota di tali risorse pari a 80 milioni per l'anno 2020 e 300 milioni per l'anno 2021 è destinata alla ricerca e sviluppo e all'acquisto di vaccini e anticorpi monoclonali prodotti da industrie del settore, anche attraverso l'acquisizione di quote di capitale a condizioni di mercato.

2. Semplificazione dei procedimenti di accorpamento delle Camere di commercio (art. 61)

I procedimenti di accorpamento delle Camere di commercio disciplinati dal d.lgs. n.219 del 2016, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto (15 agosto), devono concludersi con l'insediamento degli organi della nuova Camera di commercio entro il termine di 60 giorni dal medesimo termine del 15 agosto. Scaduto tale termine, gli organi delle Camere di commercio che non hanno completato il processo di accorpamento, con esclusione del collegio dei revisori dei conti, decadono dal trentesimo giorno successivo al 15 agosto ed entro tale termine il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Regione interessata, nomina, con proprio decreto, un commissario straordinario per le Camere coinvolte in ciascun processo di accorpamento.

Si prevede, inoltre, che, nelle Camere di commercio coinvolte negli accorpamenti, i cui organi siano già scaduti alla data di entrata in vigore del decreto legge, questi decadono dal trentesimo giorno successivo alla stessa data ed il Ministro dello sviluppo economico dovrà nominare un commissario straordinario. A tale fattispecie non si applica la prorogatio prevista dall'articolo 38 della legge 12 dicembre 2002, n.273.

Di conseguenza, viene abrogato il comma 5-quater dell'articolo 1 della legge 580/1993 volto a consentire agli organi di continuare ad esercitare tutte le loro funzioni fino all'insediamento del consiglio della nuova Camera di commercio.

Con una modifica all'articolo 1, comma 3 della legge 580/1993, si precisa che le Camere di commercio sono quelle individuate dal DM 16 febbraio 2018 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.57 del 9 marzo 2018) e che per le Camere di commercio di cui all'allegato B) del suddetto DM sono sedi delle Camere di commercio le sedi legali e tutte le altre sedi delle Camere di commercio accorpate.

In materia di partecipazioni societarie e costituzione di nuove aziende speciali, con una modifica dell'articolo 2, commi 4 e 5, della Legge 580, ai commi 4 e 5, si prevede la sola comunicazione al MISE, a fini informativi (in luogo dell'espressa autorizzazione del Ministro). Si prevede, infine, che le Giunte delle nuove Camere di commercio, costituire a seguito dei processi di accorpamento conclusi dopo il 15 agosto, nominino al proprio interno uno o più vice presidenti in rappresentanza di tutte le circoscrizioni coinvolte, all'espresso fine di garantire la rappresentanza equilibrata delle circoscrizioni territoriali coinvolte nei medesimi processi di accorpamento.

3. Modalità di svolgimento semplificate delle assemblee di società (art 71, comma 1)

Viene prorogata al 15 ottobre 2020 la disciplina in materia di svolgimento delle assemblee delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, delle società cooperative e delle mutue assicuratrici dettata dall'articolo 106, commi da 2 a 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27.

Si ricorda che queste disposizioni prevedono che, con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie, le società per azioni (spa), le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata (srl), le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga allo statuto:

- l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza;
- l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione;
- che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto senza necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario ed il notaio.

Le srl possono inoltre consentire, in deroga alla norma del cod. civ. che prescrive la deliberazione assembleare (art. 2479, comma 4) che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

Le spa quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie, il rappresentante previsto dall'art. 135-undecies del d.lgs. n. 58/1998 anche in deroga allo statuto e prevedere, nell'avviso di convocazione, che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato cui possono essere conferite deleghe o sub-deleghe.

Medesima facoltà si estende anche alle società cooperative e le mutue assicuratrici ed alle banche popolari e di credito cooperativo.

4. Operazioni di concentrazione a salvaguardia della continuità d'impresa (art. 75, commi 1, 2 e 3)

Fermo restando il divieto di intese restrittive della concorrenza e l'abuso di posizione dominante (artt. 2 e 3 legge 287/1990), le operazioni di concentrazione riguardanti imprese operanti in mercati caratterizzati dalla presenza di servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, cioè quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50% dell'importo totale del contratto, ovvero di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 14 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (es. trasporti, energia, comunicazione, servizi postali), che abbiano registrato perdite di bilancio negli ultimi tre esercizi e che, anche a causa degli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria, potrebbero cessare, in tutto o in parte, le loro attività, sono classificate *ex-lege* come rispondenti a rilevanti interessi generali dell'economia nazionale e, pertanto, non sono soggette all'autorizzazione di cui all'articolo 25 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 relativa ai poteri del Governo in materia di concentrazioni.

Le imprese sopra individuate devono comunicare preventivamente le operazioni di concentrazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, unitamente alla proposta di misure comportamentali idonee a prevenire il rischio di imposizione di prezzi o altre condizioni contrattuali gravose per gli utenti in conseguenza dell'operazione. L'Autorità, entro trenta giorni dalla comunicazione, sentito il parere del Ministero dello sviluppo economico e dell'Autorità di regolamentazione del settore, prescrive le misure ritenute

necessarie alla tutela dell'utenza, con eventuali modificazioni e integrazioni, tenuto conto della sostenibilità complessiva dell'operazione. In caso di inottemperanza, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 19 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (cioè una sanzione amministrativa pecuniaria tra l'1 ed il 10 per cento del fatturato delle attività oggetto di concentrazione).

Queste disposizioni si applicano alle operazioni di concentrazione comunicate entro la data del 31 dicembre 2020.

5. Misure per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna e istituzione dell'Autorità per la laguna di Venezia (art. 95)

Viene istituita l'Autorità per la laguna di Venezia, con sede in Venezia.

L'Autorità, cui viene attribuita natura di ente pubblico non economico di rilevanza nazionale, è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. All'Autorità sono attribuite tutte le **funzioni e competenze** relative alla salvaguardia della città di Venezia e della zona lagunare e per il mantenimento del regime idraulico lagunare, ivi incluse quelle di cui alle leggi 5 marzo 1963, n. 366, 16 aprile 1973, n. 171 e 29 novembre 1984, n. 798, nonché quelle già attribuite al Magistrato alle Acque e trasferite al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia (ai sensi dell'articolo 18, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114). In particolare, tra le funzioni e competenze indicate nel comma 2, si evidenziano le seguenti:

- approva, il programma triennale per la tutela della Laguna di Venezia, un programma unico integrato e il programma di gestione e manutenzione del MOSE;
- svolge attività di progettazione e gestione degli interventi di salvaguardia in ambito lagunare in amministrazione diretta, su base convenzionale, tramite società da essa controllate o mediante affidamenti all'esito di procedure di gara espletate secondo le modalità di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- provvede al coordinamento e all'alta sorveglianza su tutti gli interventi di salvaguardia dell'ambito lagunare e svolge attività tecnica per l'edilizia demaniale statale relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili destinati alle attività di competenza e di immobili di particolare interesse storico, artistico, architettonico e monumentale e di uso pubblico rientranti nell'ambito lagunare;
- svolge attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria del MOSE;
- svolge attività tecnica di vigilanza e supporto ad amministrazioni, enti ed organismi in relazione alla realizzazione di opere pubbliche nell'ambito lagunare;
- assicura la gestione e tutela del demanio marittimo lagunare nelle aree di competenza e lo svolgimento delle relative funzioni amministrative, contabili e di riscossione dei canoni demaniali;
- svolge funzioni di polizia lagunare, anche mediante emissione di ordinanze, e di coordinamento amministrativo delle attività di repressione di reati relativi alla navigazione in laguna;
- provvede alla riscossione delle sanzioni amministrative derivanti dalle infrazioni in ambito lagunare;
- provvede al rilascio delle concessioni e autorizzazioni allo scarico delle acque reflue e alla verifica della qualità degli scarichi in relazione ai limiti legali, nonché alla gestione dell'attività amministrativa, contabile e di riscossione dei canoni dovuti per gli scarichi reflui in laguna;
- assicura la gestione delle aree, delle acque e dei canali di competenza statale nonché alla riscossione delle relative tasse;
- assicura attività di supporto alle altre amministrazioni responsabili della salvaguardia di Venezia e della laguna;

- esercita le funzioni di regolazione della navigazione della laguna di Venezia, nonché l'esecuzione di tutte le opere necessarie al mantenimento dei canali di navigazione, con esclusione dei canali marittimi e delle zone portuali di competenza dell'Autorità marittima e dell'Autorità di sistema portuale;
- rilascia le concessioni o autorizzazioni per lo scarico di rifiuti e provvede alla gestione dei relativi canoni;
- valuta ed esprime i pareri sulla validità dei trattamenti di depurazione delle acque e verifica la conformità al progetto degli impianti di depurazione realizzati.

Sono organi dell'Autorità: il Presidente, il Comitato di gestione, il Comitato consultivo e il Collegio dei revisori dei conti. Alla stessa è assegnato un contingente di personale di 100 unità.

Al fine di garantire la continuità dello svolgimento di tutte le funzioni e attività relative alla salvaguardia della città di Venezia e della zona lagunare, il comma 15 della disposizione prevede che, nelle more della piena operatività dell'Autorità, le funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi del presente articolo, ove già esistenti, continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei diversi settori interessati.

Al comma 17 si prevede, per le attività di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria del MOSE, l'autorizzazione di spesa di 40 milioni per ciascuno degli anni da 2021 al 2034.

6. Concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale (art. 101)

Viene disposta la proroga dei termini degli adempimenti tecnico-organizzativi ed economici previsti dall'aggiudicazione della gara indetta ai sensi dell'articolo 1, comma 576, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per la concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale (es.: "Superenalotto", "Win for Life", ecc) in considerazione della straordinarietà e imprevedibilità degli eventi legati all'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19. La stipula e la decorrenza della convenzione è quindi fissata al 1° dicembre 2021.

Con determinazione del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le modalità di corresponsione della seconda rata *una tantum* dell'offerta economica, in modo che sia garantito il pagamento dell'intero importo entro il 15 dicembre 2020.

7. Siti oscuramento (art. 102)

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nell'esercizio delle proprie funzioni nei settori dei giochi e dei tabacchi, può ordinare la rimozione delle iniziative di chiunque offra o pubblicizzi prodotti o servizi, secondo modalità non conformi a quelle definite dalle norme vigenti nei citati settori. I destinatari degli ordini hanno l'obbligo di inibire l'utilizzazione dei siti nelle reti delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi.

L'inosservanza degli ordini di inibizione e delle modalità e tempistiche ivi previste comporta l'irrogazione, da parte dell'Agenzia, delle sanzioni amministrative pecuniarie da 30mila a 180mila euro per ciascuna violazione accertata. La pubblicazione sul sito istituzionale degli ordini e dei provvedimenti sanzionatori ha valore di notifica. Decorsi quindici giorni dall'ordine di inibizione, in caso di mancato ottemperamento, l'Agenzia adotta ogni provvedimento utile per l'inibizione del sito, senza riconoscimento di alcun indennizzo, anche se su di esso sono offerti altri beni o servizi.

8. Servizi dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (art. 103)

Si prevede la possibilità per l’Agenzia delle Dogane di svolgere, attraverso una società da costituire e con criteri imprenditoriali, servizi di certificazione di qualità dei prodotti attraverso l’analisi tecnico – scientifica e il controllo su campioni di merce realizzati presso i laboratori dell’Agenzia, con possibilità di rilasciare un certificato del bollino di qualità previo riconoscimento di una *royalty*.